

REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

Approvato con delibera del C.d.A. n. 43 del 12.09.2018

Art. 1 - Definizione

1. Si intende per prestazione per conto di terzi l'attività di ricerca, consulenza, didattica ed amministrativa, svolta nell'interesse di soggetti pubblici e privati, per la quale l'Accademia percepisce un corrispettivo, e che non rientra nelle attività istituzionali.

Le attività per conto terzi sono effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto tra l'Accademia di Belle Arti di Macerata e soggetti terzi pubblici o privati.

Dette attività devono essere comunque coerenti con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca e le finalità dell'Istituzione.

2. Le attività sono:

- Le prestazioni di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo artistico o tecnico-scientifico, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o applicativo;
- Le prestazioni di consulenza, intese come quelle attività di indirizzo, di ricerche o di progetti in atto presso il committente, suggerimenti, studi monografici, pareri tecnici, scientifici e/o di fattibilità e, in generale, di supporto tecnico-scientifico, attività di supervisione e di coordinamento che richiedano un limitato e determinato uso delle risorse dell'Accademia;
- Le prestazioni di didattica non istituzionale, intese come corsi e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, a condizione che la supervisione sia imputabile al comitato tecnico-scientifico dell'Accademia;
- Le diagnostiche, i controlli, le prove, le sperimentazioni e le prestazioni tecnico-scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle medesime;
- Manifestazioni ed eventi artistici e culturali;
- Concessione di spazi di cui l'Accademia detiene la gestione;
- Il supporto amministrativo per il corretto svolgimento di quanto indicato nelle lettere precedenti.

Art. 2 – Determinazione del corrispettivo e indicazioni per la redazione dei contratti/convenzioni

Il corrispettivo per l'attività in conto terzi deve coprire interamente i costi diretti e indiretti, i costi del personale coinvolto e deve garantire una quota di spese generali da introitare nel Bilancio dell'Accademia in misura non inferiore al 10% del finanziamento, al netto dell'IVA, previsto dall'attività richiesta, eccetto nel caso del progetto Erasmus plus per il qual caso verrà applicato quanto previsto nell' art. 4 del C.I.N. 2011 per il personale docente e nell'art. 6 per il personale tecnico amministrativo.

Le convenzioni/contratti devono contenere le seguenti indicazioni:

- individuazione del rappresentante legale della controparte con tutte le indicazioni della ragione sociale;
- individuazione del responsabile scientifico, dell'oggetto, individuazione dei termini temporali per l'esecuzione della convenzione/contratto;
- piano didattico;
- piano economico con indicazione del riparto spese e i termini di versamento dell'importo dovuto, con eventuale anticipazione spese; le spese quietanzate verranno rendicontate;
- obbligo, a carico della controparte, della copertura assicurativa per le persone che frequentano l'Accademia per effetto della convenzione/contratto;
- previsione di rinnovo, ove necessario, e di recesso esclusivamente in forma espressa.

Art. 3 - Criteri di utilizzazione del Personale

1. L'utilizzazione del personale deve avvenire con modalità trasparenti e con la massima apertura al personale interessato, nei limiti della tipologia del progetto richiesto. A seguito di delibera del Consiglio Accademico, viene indicato il responsabile didattico, il piano delle attività comprendenti l'elenco dei partecipanti, i materiali didattici, i consulenti esterni e qualsiasi altra voce che determina un costo e, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, viene indicato il personale tecnico amministrativo e il piano finanziario. Si lascia all'Istituzione la discrezionalità dell'assegnazione sulla base dell'entità e qualità delle prestazioni svolte e del livello di responsabilità, mediante:

- l'individuazione del responsabile unico del progetto che verrà indicato dal Direttore e dal Consiglio Accademico.

- Individuazione del numero di unità necessarie sia per il personale docente che per il personale tecnico amministrativo in servizio presso questa Accademia, informazione al personale, acquisizione delle disponibilità del personale interessato, identificazione degli incarichi da assegnare secondo le specifiche competenze e professionalità richieste dall'iniziativa. Per il personale docente l'organo competente è il Consiglio Accademico, per il personale tecnico amministrativo il Consiglio di Amministrazione.
- Per ogni tipologia di attività per conto terzi è previsto almeno un docente responsabile dell'attività artistica o didattica e i responsabili EP per le rispettive competenze in ordine alla direzione generale e responsabilità amministrativa dei progetti. Le suddette figure sono responsabili e garanti del perseguimento degli obiettivi e delle finalità oggetto del contratto e del coordinamento del personale coinvolto nel progetto.

Art. 4 - Criteri per i compensi

1. Salvo diversamente stabilito per specifici e particolari progetti, l'entità dei compensi, in rapporto all'importo complessivo del contributo del progetto attribuibile al personale, è definita, in analogia dalla contrattazione decentrata e al netto dei compensi delle figure EP secondo i parametri nazionali, dal Direttore nella misura del 70% per il personale docente e dal Presidente nella misura del 30% per il personale tecnico amministrativo coinvolto, con relazione conclusiva in base ai seguenti criteri:

- L'impegno richiesto;
- Il livello di responsabilità affidata;
- La tipologia dei compiti attribuiti;
- Il carico di lavoro aggiuntivo rispetto agli obblighi di lavoro.

I compensi erogati al personale sopra indicato non possono superare i limiti previsti dai Contratti Collettivi vigenti.

Art. 5 – Controversie.

1. In caso di controversie in relazione ai rapporti previsti nel presente regolamento il foro competente sarà il Tribunale di Macerata, fatto salvo, preliminarmente, l'espletamento di un tentativo di conciliazione.

Art. 6 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di sua emanazione con delibera del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE
del Consiglio di amministrazione
f.to Prof. Evio Hermas Ercoli